



COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

Reg. Gen.n. 03 del 14 FEB. 2020

ORDINANZA

Oggetto: Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro in occasione delle manifestazioni carnascialesche 2020.

IL SINDACO

Premesso che da domenica 16 febbraio 2020 a martedì 25 febbraio 2020 si svolgerà a Leonforte la tradizionale manifestazione carnascialesca, edizione 2020;

Rilevato che in occasione di grandi manifestazioni, gli acquirenti di pubblici esercizi di somministrazione, di esercizi commerciali e di laboratori artigianali alimentari, dopo aver comprato bevande analcoliche, alcoliche o superalcoliche e consumato il loro contenuto, sono soliti abbandonare sul suolo pubblico le bottiglie di vetro, talvolta frantumate;

Considerato che tali episodi, possono dare luogo a comportamenti offensivi ed incivili a danno di tutti i cittadini leonfortesi;

Ritenuto opportuno assicurare, nel caso specifico, il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire i rischi a danno della sicurezza e dell'incolumità delle persone, oltre che evitare l'insorgere di turbative all'ordine pubblico, attraverso l'adozione di un provvedimento di sicurezza urbana, ai sensi degli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata, altresì, l'Ordinanza sindacale n. 44 del 02/08/2018, che dispone il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro;

Visto l'art. 23 della L. 88/2009, avente ad oggetto la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche;

Visto l'art. 54 della L. 120/2010, avente ad oggetto la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nelle ore notturne;

Visto l'art. 6 bis della L. 24/07/2008, n. 125 che apporta modifiche al 2° comma dell'art. 16 della legge 689/81,

Vista la Deliberazione di G.M. n. 10 del 07/02/2019;

ORDINA

In aggiunta a quanto disposto nella determinazione sindacale n. 44 del 02/08/2018, i cui divieti e limitazioni orari vengono con la presente ribadite, dal 16 febbraio 2020 al 23 febbraio 2020, su tutto il territorio comunale, durante le manifestazioni carnascialesche di cui al programma:

E' VIETATA LA VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO

1. ai titolari di posteggi autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica;
2. ai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
3. ai titolari di esercizi commerciali ed artigianali abilitati alla vendita per asporto;
4. ai titolari di distributori automatici per la vendita di alimenti e bevande.

L'inosservanza delle norme stabilite nella presente ordinanza è punita con la sanzione prevista dall'art. 650 del c.p.

La presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno della pubblicazione.

La medesima sarà, portata, altresì, a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.leonforte.en.it e mediante adeguate azioni informative su quotidiani locali ed emittenti radio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, alla Prefettura di Enna, alla Questura di Enna, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Enna, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, al Commissariato di Polizia di Leonforte, alla Stazione dei Carabinieri di Leonforte, al Comando della Polizia Municipale del Comune di Leonforte, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

Dalla Residenza Municipale 14 febbraio 2020.



IL SINDACO

Avv. Salvatore Barbera
Barbera